

Buoni fruttiferi postali e prescrizione: il deficit informativo

La Cassazione consolida l'orientamento nomofilattico: l'omessa consegna del foglio informativo non fonda la responsabilità risarcitoria per la perdita del rimborso prescritto.

Giovanni Ercole Moscarini Diritto Civile & Contratti bancari e risparmio 8 Ottobre 2026 Lettura 9 min

Stato della questione e quadro normativo aggiornato all'8 Ottobre 2026: Con l'ordinanza 6 settembre 2026, n. 25041, la Corte di Cassazione Civile fissa in modo definitivo il principio di irrisarcibilità del danno da prescrizione dei buoni fruttiferi postali fondato sulla mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, ribadendo la natura dei titoli come documenti di legittimazione eterointegrati dai decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale e l'inconfigurabilità del nesso causale.

Abstract (Italiano)

Il presente contributo analizza l'ordinanza n. 25041 del 6 settembre 2026 resa dalla Corte di Cassazione Civile in materia di buoni postali fruttiferi e responsabilità contrattuale dell'intermediario postale. La Suprema Corte dirime il contrasto giurisprudenziale sorto nelle corti di merito circa la risarcibilità del danno patito dal risparmiatore il cui credito sia perento per intervenuta prescrizione decennale, laddove si lamenti l'omessa consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA) previsto dall'art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000. L'indagine esamina la qualificazione dei buoni come documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., soggetti al meccanismo di eterointegrazione legale cogente ex art. 1339 c.c. ad opera dei decreti istitutivi pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Viene approfondita la radicale inconfigurabilità del nesso di causalità materiale tra il deficit informativo esecutivo e l'estinzione del credito, l'irrelevanza degli impedimenti di fatto o soggettivi ai sensi dell'art. 2935 c.c., l'inapplicabilità della causa di sospensione per occultamento doloso del debito ex art. 2941 n. 8 c.c. e la valenza meramente macroeconomica e non probatoria dei provvedimenti sanzionatori antitrust adottati dall'AGCM.

Abstract (English)

This article analyses order no. 25041 of 6 September 2026 delivered by the Italian Court of Cassation regarding postal interest-bearing bonds (buoni fruttiferi postali) and the contractual

liability of the postal intermediary. The Supreme Court settles the dispute concerning the availability of compensatory damages for investors whose redemption claims lapsed due to the statutory ten-year prescription period, in cases where the intermediary failed to deliver the Analytical Information Sheet (FIA) mandated by Article 3 of the Ministerial Decree of 19 December 2000. The study examines the legal nature of postal bonds as documents of legitimacy pursuant to Article 2002 of the Italian Civil Code, subject to automatic statutory integration under Article 1339 of the Civil Code via ministerial decrees officially published in the Official Gazette. The analysis focuses on the structural lack of proximate causation between post-execution informational omissions and the expiration of the monetary claim, the irrelevance of subjective impediments under Article 2935 of the Civil Code, the inapplicability of fraudulent concealment provisions under Article 2941 no. 8, and the non-binding evidential status of AGCM antitrust administrative sanctions in individual civil litigation.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina concernente la durata, il rendimento e la scadenza è contenuta nei decreti ministeriali istitutivi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale che integrano automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c., la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico previsto dalla normativa di settore al momento della sottoscrizione non determina l'insorgere di un diritto al risarcimento del danno in favore del sottoscrittore che lamenti l'estinzione del credito a cagione dell'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Difetta difatti, già in astratto, il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'obbligo informativo — collocato a valle della stipula con funzione meramente ricognitiva e non preordinato a riequilibrare un'asimmetria conoscitiva genetica — e l'evento estintivo, imputabile esclusivamente all'inerzia del creditore. Ai sensi dell'art. 2935 c.c., solo gli impedimenti giuridico-legali e non le difficoltà di fatto o l'ignoranza soggettiva ostano al decorso della prescrizione, né l'omessa consegna del foglio informativo integra gli estremi dell'occultamento doloso del debito previsto quale causa di sospensione dall'art. 2941, n. 8, c.c.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Natura dei titoli di legittimazione:** I buoni postali non sono titoli di credito autonomi né prodotti finanziari complessi, bensì documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. eterointegrati dalla legge.
- **Funzione a valle del foglio informativo:** La consegna del FIA non incide sulla formazione del consenso ma esplica un'efficacia meramente riepilogativa dell'operazione già conclusa.

- **Assenza di presunzione di danno:** A differenza dell'intermediazione finanziaria ex art. 21 TUF, non opera alcuna presunzione di nesso eziologico tra omissione informativa e perdita del credito.
- **Tassatività dell'art. 2941 n. 8 c.c.:** L'omissione colposa non equivale a dolo di occultamento e non impedisce né sospende il decorso della prescrizione decennale dalla scadenza.
- **Valenza limitata delle delibere AGCM:** I provvedimenti antitrust sulle pratiche commerciali scorrette non costituiscono prova privilegiata nel giudizio civile privatistico.

01. La disciplina dei buoni postali fruttiferi tra pubblicità legale e obblighi informativi

Il contenzioso di massa originato dal binomio tra **buoni fruttiferi postali e prescrizione** decennale trova nell'ordinanza 6 settembre 2026, n. 25041, resa dalla **Corte di Cassazione Civile**, una definitiva sistemazione dogmatica destinata a porre fine alle disomogenee pronunce dei giudici di merito^[1]. Come già approfondito su questa Rivista in tema di [prescrizione dei buoni fruttiferi postali e obblighi di trasparenza](#), la questione nodale concerne l'invocabilità della responsabilità risarcitoria contrattuale nei confronti dell'ente collocatore, allorché il titolare dei titoli deduca che la mancata consegna del **Foglio Informativo Analitico** (FIA) al momento dell'acquisto gli abbia impedito di apprendere l'esatta data di scadenza del vincolo e la conseguente decorrenza del termine estintivo, cagionando la perdita irrimediabile del capitale e dei frutti.

1.1 — Titoli di legittimazione ed eterointegrazione contrattuale ex art. 1339 c.c. (Cassazione n. 25041/2026)

Il percorso argomentativo tracciato dai giudici di legittimità muove dall'esatta qualificazione della natura negoziale dei buoni postali fruttiferi cartacei. Nel solco tracciato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ribadisce che i buoni postali non partecipano della natura dei titoli di credito in senso stretto, difettando dei caratteri di **autonomia cartolare e astrattezza**, ma integrano meri **documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 del codice civile**. Essi hanno quale esclusiva funzione quella di identificare l'avente diritto alla prestazione pecuniaria nei confronti dell'emittente Cassa Depositi e Prestiti, operando per il tramite del collocatore [Poste Italiane](#).

Tale peculiare inquadramento comporta la piena operatività del meccanismo di **eterointegrazione automatica del contratto ex art. 1339 c.c.**: la regolamentazione pattizia del rapporto non si esaurisce in quanto materialmente impresso sulla cartula o verbalmente comunicato allo sportello, ma viene integrata di diritto dalle prescrizioni cogenti recate dai decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie. Poiché detti provvedimenti generali sono soggetti a formale pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, la loro conoscibilità legale è assistita dalla presunzione generale di cui all'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile. Il principio fondamentale dell'ordinamento secondo cui l'ignoranza della fonte normativa non è scusabile impedisce all'investitore di eccepire l'inconsapevolezza delle condizioni generali regolatrici della durata e della liquidazione del titolo.

1.2 — La collocazione a valle del Foglio Informativo Analitico e la funzione ricognitiva

La Corte passa quindi a scrutinare la funzione attribuita dal legislatore secondario all'obbligo informativo previsto dall'art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 (e dall'art. 6 del D.M. 6 ottobre 2004), a mente del quale all'atto del collocamento del documento cartaceo deve essere consegnato al sottoscrittore il relativo **foglio informativo analitico**. L'ordinanza n. 25041/2026 chiarisce che tale prescrizione non incide sulla **fase genetica del consenso** e non è preordinata a consentire un vaglio di adeguatezza o ad orientare una ponderazione comparativa del rischio negoziale.

La consegna del foglio informativo si colloca infatti sul piano della **fase esecutiva del rapporto** ed assolve a una finalità meramente riepilogativa, mnemonica e ricognitiva dei termini dell'operazione già perfezionata. Il risparmiatore, all'atto dell'acquisto, ha già perfezionato il vincolo negoziale sulla base di una struttura contrattuale predeterminata ex lege; ne deriva che la mancata consegna materiale del compendio documentale cartaceo non inficia la validità del contratto né priva il sottoscrittore degli elementi informativi essenziali, già formalmente acquisiti al patrimonio conoscitivo generale mediante la pubblicità legale.

02. Nesso causale, regime della prescrizione e tutela del risparmiatore

La complessa dinamica intercorrente tra **buoni fruttiferi postali e prescrizione** esige un'attenta disamina del legame eziologico tra l'asserita condotta inadempiente dell'ente collocatore e il pregiudizio economico scaturito dalla tardiva richiesta di liquidazione.

2.1 — L'inconfigurabilità del nesso causale e l'inoperatività dell'art. 2941 n. 8 c.c. (Cassazione n. 25063/2026)

Il punto cardine della decisione risiede nella categorica **inconfigurabilità in astratto del nesso causale** tra l'omessa consegna del foglio informativo e la perdita patrimoniale sofferta dal risparmiatore. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza coeva 6 settembre 2026, n. 25063, il decorso del **termine decennale di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.** trova il suo dies a quo indefettibile nella data di scadenza naturale del buono, fissata dai decreti di emissione^[2].

L'effetto estintivo del diritto di credito discende in via diretta ed esclusiva dalla **prolungata inerzia del titolare**, il quale omette di richiedere la restituzione delle somme per oltre un decennio dalla maturazione dell'esigibilità. Non è possibile configurare un'equivalenza causale tra la mancata trasmissione di un documento riepilogativo e l'omesso esercizio del diritto nel corso di dieci anni. Sotto altro profilo, la Suprema Corte disattende l'argomentazione difensiva che tentava di ricondurre la condotta omissiva di Poste alla causa di **sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c.**: la norma esige un'attività fraudolenta intenzionalmente volta a celare l'esistenza dell'obbligazione, ipotesi del tutto incompatibile con una condotta colposa di mera carenza documentale a fronte di obblighi contrattuali normativamente prefissati.

2.2 — Asimmetria informativa e distinzione dai servizi di investimento TUF (Cassazione n. 25018/2026)

Una parte cospicua della giurisprudenza di merito aveva ritenuto applicabili ai buoni fruttiferi i principi consolidati nella materia dell'**intermediazione finanziaria e dei servizi di investimento**, governata dall'art. 21 del [D.Lgs. 58/1998 \(TUF\)](#). In quel diverso settore, la violazione degli obblighi informativi precontrattuali genera una presunzione iuris tantum di nesso eziologico con il danno patito

dall'investitore, sul presupposto che una corretta informazione avrebbe indotto il cliente a non compiere l'operazione svantaggiosa.

Con l'ordinanza 6 settembre 2026, n. 25018, la Corte di Cassazione smentisce radicalmente tale impostazione analogica, rimarcando l'**eterogeneità strutturale delle due fattispecie**^[3]. I buoni fruttiferi postali non costituiscono strumenti finanziari a rischio di volatilità, ma forme di risparmio a capitale garantito e rendimento prefissato assistite dalla garanzia diretta dello Stato italiano. Nei contratti di bancoposta non si ravvisa alcuna asimmetria genetica delle parti che giustifichi l'inversione dell'onere probatorio del nesso causale: l'investitore riceve un titolo nominativo che documenta l'avvenuto deposito e le regole di restituzione sono sottratte alla discrezionalità privata, rendendo inapplicabile la logica protettiva dei mercati mobiliari.

03. Impedimenti di fatto, autoresponsabilità e valenza degli accertamenti antitrust

Il consolidamento dell'orientamento di legittimità sul binomio **buoni fruttiferi postali e prescrizione** definisce altresì il perimetro dell'onere di diligenza esigibile dal cittadino e i riflessi processuali delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

3.1 — L'irrilevanza degli ostacoli soggettivi ex art. 2935 c.c. e la presunzione legale (Cassazione n. 3788/2026)

L'art. 2935 del [codice civile](#) stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel comporre le divergenze interpretative, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19 febbraio 2026, n. 3788, ha confermato che la nozione di impedimento idoneo a paralizzare il corso della prescrizione si identifica tassativamente nei soli **ostacoli di carattere giuridico e legale** all'esercizio della pretesa creditoria, quali la pendenza di una condizione sospensiva o di un termine di efficacia iniziale^[4].

Al contrario, gli **impedimenti soggettivi o di mero fatto** — tra i quali rientrano l'ignoranza della data di scadenza, la difficoltà materiale di reperimento del titolo o l'inconsapevolezza delle norme regolatrici del rapporto — non possiedono alcuna efficacia sospensiva o dilatoria. L'ordinamento impone a ciascun titolare un onere di autoresponsabilità nella gestione dei propri rapporti patrimoniali.

Consentire che l'inadempimento di un obbligo informativo secondario paralizzi il decorso del termine decennale ovvero si converta surrettiziamente in un'azione risarcitoria per un importo esattamente equivalente al capitale e agli interessi prescritti si tradurrebbe in una sostanziale abrogazione in via giurisprudenziale dell'istituto della prescrizione, in contrasto con le esigenze di certezza dei traffici giuridici e con la tutela degli equilibri di bilancio della finanza pubblica.

3.2 — Successione temporale dei decreti ministeriali e irretroattività (Cassazione n. 21905/2025)

Il quadro normativo di riferimento ha conosciuto un mutamento significativo con il D.M. 19 dicembre 2000, emanato a seguito della trasformazione e del riordino di Cassa Depositi e Prestiti. Nella giurisprudenza di merito si era tentata una commistione tra le regole previgenti — disciplinate dall'abrogato art. 176 del D.P.R. 156/1973 (Codice postale), che prevedeva una prescrizione quinquennale decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del periodo di fruttuosità — e il nuovo termine decennale.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 30 luglio 2025, n. 21905, l'estensione del termine decennale alle serie già emesse e non prescritte alla data di entrata in vigore della riforma esclude qualsivoglia ibridazione ermeneutica^[5]: il termine di dieci anni decorre rigorosamente dalla precisa **data di scadenza del titolo**. Inoltre, l'obbligo formale di consegna del foglio informativo analitico introdotto dall'art. 3 del D.M. del 2000 non possiede efficacia retroattiva e non può in alcun modo essere invocato per i buoni emessi antecedentemente, per i quali vigeva unicamente l'onere di esposizione degli avvisi nei locali postali. Sotto altro profilo, la Corte destituisce di fondamento l'efficacia vincolante dei provvedimenti sanzionatori dell'AGCM: gli accertamenti antitrust si collocano su un piano pubblicistico e regolatorio astratto a presidio della correttezza di mercato, ma non integrano una prova legale privilegiata idonea a dimostrare l'esistenza del danno individuale o del nesso eziologico nella sede contenziosa privatistica ordinaria.

04. Considerazioni conclusive e ricadute operative per il contenzioso postale

Il definitivo assetto nomofilattico consolidato dalla Suprema Corte in tema di **buoni fruttiferi postali e prescrizione** delinea chiare coordinate ermeneutiche e operative per i professionisti del diritto e per la gestione del contenzioso bancario e postale:

- **Superamento delle tesi risarcitorie:** La pretesa di ottenere per equivalente la liquidazione del buono prescritto adducendo il mancato rilascio del foglio informativo è radicalmente destituita di fondamento giuridico;
- **Rigorosa decorrenza della prescrizione:** Il termine di dieci anni decorre inderogabilmente dalla data di scadenza naturale del vincolo contrattuale, senza dilazioni derivanti dalla mancata conoscenza soggettiva dell'avente diritto;
- **Primato della pubblicità legale:** I decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale integrano con efficacia cogente la cartula ex art. 1339 c.c., imponendo al sottoscrittore un dovere di autoresponsabilità;
- **Valutazione dell'opportunità delle liti:** La consolidata giurisprudenza di legittimità impone di disincentivare iniziative giudiziarie seriali prive di nesso causale effettivo, scongiurando soccombenze e condanne alle spese processuali.

La giurisprudenza di legittimità ristabilisce così un rigoroso equilibrio di sistema, ove la tutela dell'affidamento del risparmiatore trova compiuta sintesi con il principio di autoresponsabilità negoziale e con l'intangibilità della prescrizione quale presidio di certezza dei rapporti giuridici obbligatori.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 2002 Codice Civile](#) — Documenti di legittimazione e titoli impropri, assenza dei caratteri di letteralità e astrattezza cartolare.

[Art. 1339 Codice Civile](#) — Inserzione automatica di clausole contrattuali determinate dalla legge o da provvedimenti ministeriali.

[Art. 2946 Codice Civile](#) — Prescrizione ordinaria decennale dei diritti di credito nascenti da contratti di risparmio postale.

[Art. 2935 Codice Civile](#) — Decorrenza della prescrizione dal momento dell'esigibilità del diritto e irrilevanza degli impedimenti di fatto.

[Art. 2941 Codice Civile](#) — Cause tassative di sospensione della prescrizione e requisito del dolo di occultamento del debito al n. 8.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, ordinanza 6 settembre 2026, n. 25041** — La mancata consegna del Foglio Informativo Analitico all'acquirente dei buoni postali fruttiferi non determina l'insorgere di un diritto al risarcimento del danno per la perdita del credito estinto per prescrizione; inconfigurabilità del nesso causale e presunzione legale di conoscenza dei decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Esito: accoglie il ricorso e rigetta nel merito la domanda Punto: 3.1-3.3
2. **Cassazione Civile, ordinanza 6 settembre 2026, n. 25063** — Il termine decennale di prescrizione si applica alle serie emesse e il dies a quo decorre dalla data di scadenza del titolo; la mancata consegna del foglio informativo non integra comportamento doloso di occultamento del debito ex art. 2941 n. 8 c.c. né comporta nullità contrattuale. Esito: dichiara inammissibile il ricorso Punto: 5-6
3. **Cassazione Civile, ordinanza 6 settembre 2026, n. 25018** — I buoni postali fruttiferi non rientrano nei servizi di investimento soggetti alla presunzione di danno ex art. 21 TUF; la violazione degli obblighi informativi ha funzione meramente riepilogativa e i provvedimenti AGCM non costituiscono prova privilegiata nel giudizio civile. Esito: accoglie il ricorso e rigetta nel merito la domanda Punto: 3-4
4. **Cassazione Civile, ordinanza 19 febbraio 2026, n. 3788** — Eterointegrazione cogente ex art. 1339 c.c. ad opera dei decreti ministeriali istitutivi; gli ostacoli soggettivi e di fatto non sospendono la prescrizione ex art. 2935 c.c. e non possono essere convertiti in fonte di risarcimento del danno per equivalente. Esito: accoglie il ricorso e rigetta nel merito la domanda Punto: 2.1-2.4

- 5. Cassazione Civile, ordinanza 30 luglio 2025, n. 21905** — In tema di buoni postali fruttiferi, l'estensione della prescrizione decennale di cui all'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 alle serie pregresse fa decorrere il dies a quo dalla data di scadenza del titolo; irretrattività dell'obbligo di consegna del foglio informativo analitico. Esito: accoglie il ricorso e cassa con rinvio Punto: 2-3



Giovanni Ercole Moscarini

Avvocato del Foro di Roma

Esercita nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l'evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.